Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 33/2014
Pordenone, 3 dicembre 2014

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%, ABROGATA LA COMUNICAZIONE TELEMATICA PER I LAVORI A CAVALLO D'ANNO

L'articolo 12 del Decreto Semplificazioni elimina l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione energetica Irpef/Ires del 65% (fino al 5 giugno 2013 del 55%) che proseguono per più periodi di imposta.
La comunicazione doveva essere inviata quando erano state sostenute delle spese in un periodo di imposta ed i lavori proseguivano anche nel periodo di imposta successivo (con sostenimento della spesa agevolata in parte in un periodo di imposta e in parte in quello successivo). La mancata osservanza del termine del 90° giorno successivo al termine del periodo di imposta non comportava la decadenza dal beneficio fiscale ma l'applicazione di una sanzione in misura fissa (da 258 euro a 2.065 euro) prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. La comunicazione doveva essere trasmessa esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Le relazione illustrativa al Decreto Semplificazioni chiarisce che la norma abrogata aveva la finalità di consentire la verifica del rispetto dei tetti massimi di detrazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici.
Si evidenzia che l'adempimento abrogato in esame non sostituisce in alcun modo l'invio obbligatorio previsto per fruire della detrazione del 65% consistente nella trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito *web* http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/, dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di due adempimenti diversi).
Ove il contribuente ometta di inviare all'Enea la documentazione richiesta entro i 90 giorni dalla fine lavori (generalmente coincidente con la data del collaudo), può comunque fruire della c.d. "remissione *in bonis*" prevista dall'art.2 D.L. n.16/12, versando la sanzione prevista e provvedendo all'invio della documentazione in un primo momento omessa entro il termine ultimo del 30 settembre dell'anno successivo a quello del termine dei lavori. In caso di mancato invio all'Enea entro questo ultimo termine verrà perso il diritto alla fruizione della detrazione del 65%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***